

D.Lgs. 23-5-2000 n. 164

Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.

TITOLO V

Distribuzione e vendita

Capo II - Vendita

17. *Attività di vendita ai clienti finali.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un «Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali», relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas ⁽⁸¹⁾.

2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1 ⁽⁸²⁾.

3. Le società interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalità e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti richiesti, può sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi ⁽⁸³⁾.

4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati ⁽⁸⁴⁾.

5. Per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività. Tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ⁽⁸⁵⁾.

(81) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 30, *D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 50 dello stesso decreto.

(82) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 30, *D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 50 dello stesso decreto.

(83) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 30, *D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 50 dello stesso decreto.

(84) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 30, *D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93*, a decorrere dal 29 giugno 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 50 dello stesso decreto.

(85) Con *D.M. 24 giugno 2002* sono stati stabiliti i criteri di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Vedi, anche, il *D.M. 29 dicembre 2011*.
